

*Al primo comma sostituire:*

« La Corte d'assise è composta del presidente e di due giudici del Tribunale del luogo, designati anno per anno dal primo presidente della Corte d'appello, e dei giurati ».

L'onorevole Rota ha udito che la tabella è stata approvata.

ROTA ATTILIO. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROTA ATTILIO. Onorevoli colleghi, dopo le argomentazioni che sono state svolte dagli onorevoli Rosadi e Grippo, che pei primi hanno parlato su questo articolo, io, ultimo venuto fra voi, dovrei tacere: perchè, fra le altre cose, non esprimerei che in forma meno efficace ciò che quei colleghi hanno detto così bene.

Ma essendo stato io solo, insieme col mio collega ed amico Benaglio, a presentare un emendamento contro questo articolo, emendamento il quale concorda con le ragioni che vennero svolte dagli onorevoli Rosadi e Grippo, così mi si consenta, per rispetto alla Camera ed a me stesso, che dica brevissimamente le ragioni che mi hanno indotto a proporre l'emendamento letto testè.

E parlo, non ostante la nessuna fiducia che, sia dalla Commissione e sia dall'onorevole ministro, venga questo emendamento accolto, attese le dichiarazioni che mi, venne riferito, il ministro abbia fatto al termine della discussione generale, e le interruzioni ed i segni di festa che egli ha fatto, poco fa, alle parole dell'onorevole Finocchiaro Aprile. Però mi consenta l'onorevole ministro che io parli con le sue parole.

Nella sua relazione, sobria e pregevole, che accompagna il disegno di legge del quale si discute, si dice che passa una grande differenza tra gli studi teorici, per quanto ispirati ad un concetto altissimo, e le determinazioni di norme legislative; in quanto che le norme legislative, oltre che essere informate ai principi ed ai concetti della scienza, devono rispecchiare le esigenze del momento e i bisogni della società.

Io concordo perfettamente con questo principio, al quale, secondo l'onorevole ministro, è ispirato il suo disegno di legge; ma, appunto per questo, non comprendo come si possa contrariamente al principio che informa il nostro ordinamento giudiziario, portare un sovvertimento all'ordinamento stesso nel principio della collegialità dei giudici.

Nessuna ragione fu addotta, almeno che

io mi ricordi, dal compianto Gallo, nessuna ragione di questa riforma così importante, che, secondo il mio avviso, è forse la più importante di tutto il disegno di legge, è addotta nella relazione dell'onorevole ministro e le ragioni che sono portate, invece nella relazione della Commissione, suonano perfettamente il contrario di quanto è disposto nell'articolo 10.

Infatti, la relazione dice: la Commissione sarebbe propensa ad accogliere il principio della collegialità dei giudizi della Corte di assise, in quanto che un ordinamento procedurale regolare richiede senza dubbio che la Corte di assise sia collegiale. Ed infatti appena può, nell'articolo dieci stesso, far rivivere il principio della collegialità, quando stabilisce che la Corte d'assise sia composta di tre quando si tratta di giudizi contumaciali.

Ora io domando: quale è la ragione per la quale si sovverte questo principio che è il cardine del nostro ordinamento giudiziario?

Onorevole ministro, a questo riguardo, voi ricorderete che la prima riforma proposta dal ministro Zanardelli, che stabiliva l'unicità dei giudici di prima istanza, non incontrò il consenso non solo dei Consigli dell'ordine degli avvocati, ma nemmeno dei magistrati più integri e più valenti. Ed è naturale, perchè chiunque sia coscienzioso, dev'essere trepidante nel far dipendere dal suo voto (non si dica vigliaccheria, come ho sentito poco fa) nell'applicare a sè stesso solamente, al proprio giudizio, che può essere erroneo, per quanto sia di uomo verosaturissimo e coscienzioso, la soluzione di questioni gravissime, sia in materia civile sia in materia penale.

Onorevoli colleghi, io non ripeterò le ragioni che vennero esposte poco fa dall'onorevole Rosadi le quali stabiliscono, per tassativa disposizione di legge, quali siano le mansioni affidate alla Corte nei giudizi davanti alle Assise: queste mansioni sono importantissime.

Ognuno, che abbia appena un po' di esperienza in siffatte cose, sa che la risoluzione degli incidenti ha una grande influenza nello indirizzo del giudizio, e talora nell'esito delle cause. L'ammissione e l'esclusione di testi o di periti, l'ammissione o l'esclusione della parte civile, l'accordare o no un rinvio, possono essere talora decisivi.

La Corte eccita i giurati a rettificare verdetti irregolari, e colmare gli incompleti, e toglierne le contraddizioni.